



N. 9.

Legge che regola la durata in carica dei Membri elettivi dei Congressi e delle Commissioni Governative.

Noi Capitani Reggenti

la Repubblica di San Marino

promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella sua Tornata delli 16 Marzo 1925:

Art. 1.

I componenti qualsiasi Congresso o Commissione Governativo (Consiglio dei XII, Congresso di Stato, Commissione del Bilancio, Sindaci di Governo, Commissione dei Lavori Pubblici, Commissione delle Imposte, Congresso Superiore degli Studi, Deputati ai Pubblici Studi, Commissione Direttiva e Amministrativa del Collegio Belluzzi, Congregazione di Carità, Magistero dell'Ordine di Sant'Agata, Commissione per l'Ufficio d'Emigrazione, Commissione per le Liste Elettorali, Commissione di sorveglianza dei Servizi Automobilistici, Congresso Teatrale, Congresso Forestale e di Agricoltura, ecc. ecc.) dureranno in carica fino a che durerà la Legislatura del Consiglio Grande e Generale sotto cui sono stati nominati.

Art. 2.

I Congressi o le Commissioni di cui sopra decadono ipso jure col decreto di convocazione dei Comizi Elettorali. Continueranno però nel disbrigo della ordinaria amministrazione e delle solite mansioni, sino alla rinnovazione da avvenire per la totalità dei membri elettivi possibilmente nella prima seduta del nuovo Consiglio sortito dai Comizi Elettorali.

Art. 3.

La presente legge entra immediatamente in vigore.

Dato dalla Nostra Residenza il 16 Marzo 1925.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Morri - Girolamo Gozi

IL SEGRETARIO DI STATO

ff. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi